

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del
28 giugno 1982.

DELIBERAZIONE N. 7141

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di Certaldo. Variante al P.R.G. Riconoscimento cava esistente « Laterizi certaldese ». Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, la variante al P.R.G. del Comune di Certaldo adottata con deliberazione n. 121 del 31.3.1982 relativa al riconoscimento della cava esistente « Laterizi Certaldese »;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

- relazione
- planimetria di variante in scala 1:5000.

Il Segretario:
f.to FAGNI

Il Presidente:
f.to LEONE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del
28 giugno 1982.

DELIBERAZIONE N. 7142

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di Montespertoli. Variante al R.E. con annesso P. di F. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 12 della legge 6.8.1967 n. 765, la variante per la loc. Ortimino al vigente R.E. con annesso P. di F. del Comune di Montespertoli adottata con deliberazione n. 304 del 9.12.1981, con lo stralcio di cui in narrativa;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

- relazione tecnica
- Tav. 1 - planimetria generale in scala 1:10000
- Tav. 4 - planimetria variante Ortimino in scala 1:2000
- Planimetria catastale in scala 1:5000.

Il Segretario:
f.to FAGNI

Il Presidente:
f.to LEONE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del
28 giugno 1982.

DELIBERAZIONE N. 7143

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di Scarperia. Piano Regolatore Generale. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 3.7.1972 n. 17;

Vista la legge 28.1.1977 n. 10;

Vista la legge regionale 24.8.1977 n. 60;

Vista la legge regionale 19.2.1979 n. 10;

Visti i DD.MM. 1 e 2 aprile 1968 n. 1404 e n. 1444;

Premesso che il Comune di Scarperia era dotato di un Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con deliberazione di Giunta Regionale N. 9257 del 4 Agosto 1976;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 258 del 18.12.1979 con la quale il Comune di Scarperia ha adottato il Piano Regolatore Generale del proprio territorio;

Esaminati gli atti e constatata la regolarità della procedura seguita nella adozione e pubblicazione degli stessi, durante la quale sono state presentate n. 44 osservazioni nei termini ed alle quali il Comune di Scarperia ha controdedotto con la deliberazione n. 148 del 4.8.1981 accogliendone in toto 10, parzialmente 8 e respingendone 26 e modificando di conseguenza gli atti;

Visto il parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali espresso nella seduta del 30.3.1982 alla quale è stata invitata l'Amministrazione interessata;

Visto il parere di massima favorevole e le precisazioni, che in questa sede sono fatte proprie ed assumono valore di riferimento per l'Amministrazione Comunale, espresso dall'Ufficio del genio Civile di Firenze con nota 748/1010 del 10.3.1982, in riferimento ai disposti della legge 2.2.1974 n. 64;

Ritenuto, secondo il suddetto parere della C.R.T.A., che il P.R.G. del Comune di Scarperia, adottato con la deliberazione n. 258 del 18.12.1979, è meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, con gli stralci e le raccomandazioni indicate nel parere medesimo, ed al quale si rimanda;

Considerato che il P.R.G. del Comune di Scarperia risulta strumento idoneo a preordinare l'attività edilizia e le destinazioni d'uso del territorio comunale ed è conforme ai disposti di legge;

Ritenuto che per quanto riguarda le osservazioni presentate ed alle quali il Comune di Scarperia ha controdedotto con la deliberazione n. 148 del 4.8.1981, che siano da condividersi le determinazioni assunte da parte dell'Amministrazione comunale, confermandone le indicazioni di accoglimento totale o parziale o di non accoglimento, salvo per quanto concerne la osservazione n. 43 per la quale, sentita l'Amministrazione comunale ed in considerazione delle ipotesi di modifica del sistema della viabilità già formulate nella sede dell'Amministrazione Provinciale, si ritiene opportuno l'accoglimento, prevedendo di conseguenza, un « passo pedonale pubblico » che colleghi la zona P.E.E.P. ad ovest di via Galilei con il centro storico del capoluogo;